



Commissioni riunite

V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

e

Commissione 5° (Programmazione economica, Bilancio)

Osservazioni Confapi sul disegno di legge

*Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo*

Camera dei Deputati

Roma, 2 maggio 2017

Premessa

Confapi ringrazia il Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, Onorevole Francesco Boccia, ed il Presidente della Commissione 5° (Bilancio) del Senato della Repubblica, Onorevole Giorgio Tonini, per l'invito a partecipare all'odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Data la natura ed il ruolo delle Piccole e Medie Industrie che Confapi rappresenta, il presente contributo si concentra principalmente sull'analisi degli interventi che potrebbero avere una ricaduta, diretta o indiretta, sul sistema economico-finanziario e produttivo delle Pmi.

Art. 1 – Disposizione per il contrasto all'evasione fiscale (estensione dello Split Payment)

Si tratta di una misura che, da una prima stima, dovrebbe coinvolgere circa 320mila imprese – soprattutto micro e piccole - e che mira a recuperare un miliardo di euro nel 2017 e 1,5 miliardi dal 2018 in poi.

Noi di Confapi siamo preoccupati poiché l'estensione dello *split payment* rischia di sottrarre liquidità alle Pmi, soprattutto se non accompagnato da una puntuale esecuzione dei rimborsi del credito IVA, così come più volte sottolineato dalla Commissione europea, alla quale, non a caso, l'Italia dovrà presto presentare una relazione sullo stato dei rimborsi che dovrebbero rispettare tempi medi non superiori a tre mesi. Un termine che oggi viene disatteso e non trova alcun riscontro pratico.

Così, visto l'attuale contesto economico, le piccole e medie industrie si troverebbero, da una parte strozzate da un'irrisolta difficoltà nell'accesso al credito e, dall'altra private di risorse funzionali al mantenimento e allo sviluppo dell'attività economica.

Inoltre, peggiora il quadro quanto Confapi sottolinea da tempo, e cioè la lunghezza dei tempi medi di pagamento non solo da parte della PA, ma anche tra privati. Tempi che arrivano in alcuni casi addirittura a 180 giorni. Tutto questo disattendendo la direttiva europea n. 7 del 2011 che stabilisce i tempi entro i quali le fatture devono essere regolate (60 e 30 giorni) e prevede sanzioni pecuniarie nel caso in cui non vengano rispettati.

Ma la verità è che oggi le Pmi subiscono costantemente termini contrattuali di pagamento che le costringono a fungere sostanzialmente "da banca" ai loro clienti e alla grande industria.

L'Ufficio studi di Confapi ha condotto nel 2016 una ricerca che ha quantificato l'effetto che tali ritardi hanno sulla situazione finanziaria delle imprese. Si è evidenziato, attraverso l'analisi dei bilanci degli ultimi cinque anni di cinquecento piccole e medie industrie, che mediamente riscuotono dai propri clienti a circa 110 giorni con punte che, in alcuni settori, arrivano fino a 213 giorni.

Basti pensare che abbassando solo i tempi di riscossione del ciclo credito/debito a 60 giorni, l'indebitamento finanziario netto delle imprese diminuisce del 55,4% rispetto a quanto attualmente accade, con punte che arrivano al 65,5% per le sole imprese in classe di fatturato fra i 10 e i 50 milioni

di euro. Pertanto, riparametrando gli oneri finanziari su una durata di 60 giorni è stato evidenziato che il fabbisogno finanziario netto delle imprese si riduce in modo drastico, incidendo positivamente sugli equilibri e sulla liquidità aziendale.

In quest'ottica, Confapi insiste per una variazione normativa che miri all'adozione anche in Italia del sistema vigente in Francia fin dal 2009. La proposta include un sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, con la possibilità di alimentare con tali introiti un Fondo presso il MISE destinato allo sviluppo delle Pmi.

(In allegato si riporta la proposta normativa Confapi)

Art. 2 – Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

Non può passare inosservata la modifica in tema di detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi per la quale la stessa andrà esercitata entro la presentazione della dichiarazione IVA dell'anno di riferimento, in luogo della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo in cui il diritto alla detrazione era sorto. Si comprendono le finalità della norma volta ad avvalorare la funzionalità delle nuove comunicazioni relative alle fatture emesse e ricevute ed alle liquidazioni IVA, ma un siffatto termine rischia di essere in concreto lesivo del principio di neutralità dell'IVA. Basti pensare che per le società che effettuano la liquidazione IVA trimestrale la prima liquidazione (primo trimestre) successiva all'esercizio oggetto di dichiarazione viene effettuata entro il 16 maggio, termine successivo alla presentazione della dichiarazione IVA dell'esercizio precedente che rappresenta, a sua volta, il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione. Dovrà inoltre essere prevista una norma transitoria per le operazioni per le quali il diritto alla detrazione è sorto negli anni 2015 e 2016 che, in base alla previgente normativa, risulterebbe ancora esercitabile, mentre non lo sarebbe per la nuova.

Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni

Ulteriore aggravio di costi che le imprese dovranno sostenere in nome della lotta all'evasione è la riduzione della soglia da 15mila a 5mila euro delle compensazioni per i crediti derivanti da imposte dirette, addizionali locali, Irpef

e IVA che avranno peraltro l'obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di intermediari abilitati o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo. In questo senso non si comprende, tra l'altro, come tale diminuzione di soglia venga prevista anche per i crediti IVA, in quanto si ricorda che, a far data dal 2017, le imprese dovranno farsi carico già di nuovi ed ulteriori adempimenti periodici, quali l'invio all'Amministrazione finanziaria delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, al fine di permetterne il controllo da parte degli organi preposti. Ora, sorge spontanea la domanda del perché, avendo l'amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare un controllo preventivo sulla dichiarazione IVA, sia necessario abbassare ulteriormente la soglia di libera compensazione.

Per fare un esempio, chi ogni mese utilizza in compensazione il codice tributo 1655 - il cosiddetto bonus Renzi - dovrà da oggi far riferimento obbligatoriamente ad un intermediario per l'invio telematico del modello F24. Quindi, anziché semplificare, si ritiene che la disciplina introdotta aumenti ulteriormente gli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese. Si suggerisce quindi di ripristinare la facoltà di compensazione di crediti relativi a qualsiasi tributo che non superino i limiti di 15mila euro.

Art. 7 - Rideterminazione della base ACE

Per quanto riguarda l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio, la cosiddetta Ace, si prevede una rimodulazione della base di calcolo, che tiene conto solo degli incrementi netti del patrimonio degli ultimi cinque esercizi.

Confapi rileva che l'applicazione di tale strumento, già più volte stravolto in passato riducendone il rendimento nozionale, subisce un'ulteriore ridimensionamento. Una siffatta modifica, unita alla diminuzione dell'agevolazione fiscale, rischia di renderne eccessivamente complicato il calcolo, fino al punto di scoraggiarne l'utilizzo. Senza menzionare poi l'obbligo di rideterminare gli acconti 2017 sulla base di tale nuovo complesso criterio, con ricaduta di ulteriori costi sulle imprese e di aggravio degli oneri burocratici. Come già suggerito in passato, Confapi ritiene sia opportuno prevedere un rendimento nozionale riconosciuto sul capitale immesso nell'impresa di diversa

entità a seconda della dimensione aziendale, premiando il capitale investito dalla piccola e media industria dove l'investimento ha evidentemente un costo marginale superiore.

Art. 9 – Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise

Le entrate del decreto consentono l'avvio di una prima sterilizzazione parziale delle clausole di salvaguardia fiscali per i prossimi anni. Nel prossimo biennio i potenziali aumenti di IVA e accise vengono disinnescati complessivamente per 8,2 miliardi: 3,82 miliardi nel 2018 sui 19,57 miliardi necessari per lo stop totale e 4,36 miliardi nel 2019 sui 23,25 miliardi previsti dall'ultima legge di Bilancio. Pertanto, per azzerare totalmente le clausole sarà necessario individuare misure alternative per 15,74 miliardi il prossimo anno e 18,88 miliardi nel 2019. Confapi da sempre scongiura un ulteriore aumento delle imposte sul valore aggiunto dei beni e servizi. Abbiamo più volte evidenziato come un aumento dell'IVA avrebbe conseguenze gravissime sulla nostra economia, deprimendo ulteriormente la domanda interna il cui ristagno è una delle maggiori cause della mancata crescita e sviluppo delle Pmi, e in taluni casi del loro fallimento e della loro chiusura. Oggi più che mai, gli imprenditori per poter tornare ad investire hanno bisogno di certezze e questo balletto tra paventati e indefiniti aumenti dell'IVA, ipotesi di scambio con la diminuzione del cuneo fiscale, scoraggia qualsiasi investimento. Con riferimento alle accise sui carburanti, il cui aumento è stato rimandato al 2019, Confapi segnala che nel nostro Paese le accise sono tra le più alte d'Europa: quasi sei punti in più rispetto alla media dell'Eurozona. Innalzare ulteriormente le accise sui carburanti che vengono utilizzati per l'attività quotidiana di impresa significa anche mettere un ulteriore freno ad un possibile slancio dell'economia.

Art. 55 – Premi di produttività

Il consolidamento della detassazione dei premi di produttività riassume l'evoluzione delle relazioni industriali e rappresenta un importante strumento per la ripresa della nostra economia, da realizzarsi anche nel collegamento tra i salari e la produttività.

A tale riguardo, si ribadisce in questa sede la nostra proposta di prevedere e rendere strutturale anche la detassazione degli aumenti retributivi definiti nei Ccnl, in un'ottica di spinta per il rilancio della domanda interna e dei consumi. All'interno di un adeguamento ai tempi delle relazioni industriali, Confapi, nel corso degli anni, ha saputo innovare il suo sistema di enti bilaterali garantendo strumenti efficaci e spesso sostitutivi del welfare statale. Le Parti sociali hanno dimostrato di essere in grado di mettere in campo azioni efficaci di welfare attivo, ma occorre un intervento di affiancamento e riconoscimento delle Istituzioni in questo processo.

Art. 56 – Patent box

Le piccole e medie imprese italiane da sempre si contraddistinguono per i prodotti di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo e che necessitano di una tutela specifica. Con questo intervento, purtroppo avallato dal parere interpretativo dell'Ocse, i marchi vengono esclusi dalla detassazione connessa al *patent box*.

Dai dati relativi alle quasi 4.500 istanze presentate nel 2015 emerge come la maggior parte delle imprese italiane abbiano chiesto il beneficio proprio in relazione all'uso del marchio (36%), in misura minore per i brevetti (18%).

I marchi svolgono non soltanto una funzione prioritaria nello sviluppo del business aziendale, ma soprattutto un ruolo strategico nella competizione internazionale.

Confapi ritiene necessario trovare una misura alternativa all'esclusione dei marchi dalle tutele riconducibili al *patent box*, fattore indispensabile per la salvaguardia del *Made in Italy*.

Conclusioni

Confapi esprime la preoccupazione delle Pmi che nel decreto legge in commento non vi siano politiche fiscali sufficienti per un rilancio ed una effettiva ripresa della domanda interna. Sarebbero stati opportuni interventi più coraggiosi, cercando di superare le *impasse* che si sono determinate negli ultimi mesi, quali ad esempio il processo che ha portato all'abrogazione dei voucher.

Confapi auspica un intervento normativo sostitutivo valido ed efficace che possa regolamentare il lavoro accessorio, al di là di degli abusi dello strumento che certamente vanno evitati e combattuti. Lo strumento dei voucher, nonostante venisse utilizzato in maniera percentualmente minima rispetto al monte ore del lavoro dipendente, garantiva una certa flessibilità utile alle Pmi per soddisfare le esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, e aveva anche il pregio di far emergere parte di lavoro sommerso, destinato ora a tornare in ombra. In secondo luogo, Confapi ritiene che, nell'ambito dell'attuazione del piano Industria 4.0, tenuto conto della complessità del piano, sarebbe opportuno prorogare al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per poter usufruire dell'iperammortamento al 250%, differendo il termine di pagamento del 20% del valore del bene al 30 giugno 2018. In tal modo, le imprese verrebbero ulteriormente incentivate ad avvalersi degli strumenti previsti dal Piano, favorendo il loro processo di innovazione tecnologica e di competitività.

Allegato 1

All'articolo 1 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad € 15.000,00. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, al debitore si applica una sanzione un sino ad € 75.000,00.

3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un apposito "Fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis,

3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate:

a) le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni;

b) il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.